

COMUNE DI SAN NICOLO' COM.

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO = DI = POLIZIA

URBANA

C A P O I

Articolo 1

Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai regolamenti locali, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e reintegrazione del pubblico e privato interesse.

Articolo 2

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco coadiuvato dal personale interno addetto ai relativi uffici, e viene effettuato dagli agenti municipali, dai funzionari ed agenti indicati dall'art.221 del Codice di procedura penale.

Articolo 3

In caso di perquisizioni domiciliari, gli agenti ed i funzionari di polizia devono uniformarsi alle norme del Codice di procedura penale ed alle disposizioni dell'art.3 del r.d.20 gennaio 1944,n.45.-

Articolo 4

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servirono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere trasportati immediatamente all'Ufficio di polizia municipale e consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti soggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità giudiziaria.

Articolo 5

Gli agenti di polizia possono accompagnare all'Ufficio di polizia municipale le persone anche se soltanto sospette di accertamenti contravvenzionali e quelle che, interrogate, non forniranno sufficienti indicazioni.

Per il fermo delle persone sospette valgono le norme previste dal Codice di procedura penale.

Articolo 6

Qualora la contravvenzione sia nulla perché accertata tardivamente o per altri difetti di procedura, gli agenti accertatori, se appartenenti al corpo di polizia municipale, saranno passibili delle misure disciplinari previste dal regolamento comunale degli impiegati e salariati. Se gli agenti accertatori appartengono ad

altri corpi di polizia saranno deferiti ai rispettivi Comandi per i provvedimenti di competenza.

C A P O II

DEL SUOLO PUBBLICO

- Articolo 7 -

Per suolo pubblico s'intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

- Articolo 8 -

Nessuno può eseguire lavori di scavo, nè costruzioni che interessino le strade pubbliche, nè occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune.

E' fatta eccezione per le operazioni normali di carico e scarico, quando non si possano eseguire nei cortili interni delle case.

In tale caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da sinistre cause.

- Articolo 9 -

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinate dalle cause contemplate dal precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

La trascuranza, come pure il ritardo nell'adempimento degli obblighi prescritti, a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione. E' vietato il deposito di materiale di qualsiasi genere sui marciapiedi pubblici adiacenti le piazze e vie di transito siano questa Nazionali o Comunali.-

- Articolo 10 -

Sulle vie e piazze è proibito di giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola e giochi consimili che possano arrecare incomodi e pericoli ai passanti.

E' parimenti proibito di lanciare sassi, palle di neve e di fare sdruccioli sul ghiaccio.

Il gioco della palla e giochi consimili sono vietati nei cortili interni degli edifici del centro urbano e qualora l'Autorità comunale lo creda opportuno può vietarli anche nei centri rurali con apposito provvedimento determinato da motivi di sicurezza pubblica.

I detti giochi possono essere autorizzati dall'Autorità comunale qualora tra i proprietari di detti edifici e relative attinenze siano intervenuti accordi atti a prevenire i danni prevedibili alle cose ed alle persone oppure ad assicurare il risarcimento dei danni stessi.-

- Articolo 11 -

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dal Sindaco dietro domanda scritta da presentarsi dall'interessato, in competente carta da bollo, redatta in forma esauriente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

- Articolo 12 -

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza dalla facoltà concessagli;
- b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
- c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare la notte;
- d) ridurre in pristino stato il terreno occupato, al termine della concessione.

- Articolo 13 -

Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificata il Sindaco potrà concedere un'ulteriore proroga di tempo.-

- Articolo 14 -

Oltre a quanto è prescritto dal t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773, e relativo regolamento 6 maggio 1940, n.635, nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità comunale. L'erezione di palchi, tribune ecc. per feste, commemorazioni e cerimonie deve essere autorizzata dall'Autorità comunale.

- Articolo 15 -

Il collocamento delle condutture elettriche per i diversi usi è regolato dalle leggi speciali, salvo le facoltà attribuite dalle leggi stesse al Comune.

- Articolo 16 -

Il Comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi d'igiene, di pulizia e di illuminazione.

Le spese per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civici e dei cartelli indicatori spetta al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitati a sua colpa, oppure dei terzi.

- Articolo 17 -

La concessione per apporre infissi e vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è regolata dal regolamento di polizia edilizia.

- Articolo 18 -

Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere e mercati, per l'esercizio di determinate industrie e mestieri, per collocamento di tavoli da caffè e di piante in vasi ad uso di

decorazione sono regolate dal regolamento di posteggio. Il Comune ha facoltà di imporre al concessionario la tassa di concessione.-

- Articolo 19 -

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in casi di rifiuto da parte di chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art.378 della legge 20 marzo 1865, n.2248,allegato F.

= C A P O I =

NETTEZZA URBANA E DELL'ABITATO

- Articolo 20 -

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetti. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da essi occupato e ad innaffiarlo in conformità delle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità municipale.

- Articolo 21 -

Nell'abitato ogni proprietario di case, ville, ecc. deve provvedere immediatamente allo sgombero della neve, e del ghiaccio per tutta la superficie antistante l'abitazione.

- Articolo 22 -

Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc.,prescrivendone il trasporto in determinati luoghi od il getto in corso d'acqua. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti dall'Autorità comunale.-

- Articolo 23 -

E' vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombre da qualsiasi immondizia.

Tali materie devono rimanere chiuse in recipienti ritenuti idonei dall'Autorità Sanitaria per essere versate nel carro del pubblico spazzino

- Articolo 24 -

I proprietari di case, gli affittaiuoli e chiunque ha il diritto di abitazione deve provvedere alla pulizia ed al perfetto ~~funziona~~ funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, bucatari, ecc, in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul pubblico suolo.

I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie devono essere con appositi condotti a chiusura idraulica, scaricati nelle fogne stradali o nei pozzi.

- Articolo 25 -

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana o dete-

rioramento di materiali che possano anche soltanto lordare il suolo pubblico.

- Articolo 26 -

E' vietato spandere o gettare nelle vie, piazze, cortili, immondizie, materia putrescibili ecc., o tenervi depositi di esse.

- Articolo 27 -

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botti a sistema inodore e l'operazione di ripulitura e trasporto deve essere eseguito dalle ore 22 alle ore 5.-

- Articolo 28 -

Le stalle, attualmente esistenti e tollerate fino a contrario parere dell'Autorità Sanitaria, eccezionalmente permesse nell'abitato, devono essere costantemente pulite ed il letame deve essere giornalmente trasportato, evitando spandimento per le strade, nelle apposite concimaie in aperta campagna costruite a regola d'arte e lontane dall'abitato almeno ml.50(cinquanta) o, se sono nell'abitato dovranno essere tenute perfettamente a chiusura.-

- Articolo 29 -

Nei centri urbani non è permesso di tenere porcili e conigliere. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche vie.

- Articolo 30 -

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.

Il trasporto deve essere eseguito in carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

- Articolo 31 -

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame devono anche osservarsi le disposizioni della legge 29 marzo 1928, n.858; e del decreto ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

= C A P O I I =

DELLA SICUREZZA E DEL DECORO

- Articolo 32 -

Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli, danni ed incomodi al pubblico transito.

- Articolo 33 -

Qualora un edificio o parte di esso o delle sue attinenze, minacci rovina o pericolo d'incendio semprechè non ricorrano gli estremi previsti dal 222 del Vigente T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 n.1265, il Sindaco a mezzo dell'Ufficio tecnico Municipale, impartirà al proprietario le disposizioni perché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza prescrivendo inoltre

le opere di riparazione da eseguirsi e ove occorra la demolizione. Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine prescrittogli, il Sindaco provvederà d'ufficio, con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 55 del T.U. della legge Comunale e Prov. le 3.3.1934 n. 383. Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.-

- Articolo 34 -

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

- Articolo 35 -

E' vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi terrazze ed in qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni.

E' pure vietato di stendere il bucato lungo le ~~vie~~ pubbliche vie, sui pubblici passeggi e nei giardini pubblici.

- Articolo 36 -

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Verso le vie e piazze pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente di vetro, essendo vietato, a tale fine, l'uso della carta o di qualsiasi altro mezzo.

- Articolo 37 -

Il materiale di demolizione, quando non sia possibile asportarlo diversamente, deve essere gettato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offese ai passanti ed avendo cura di innaffiare sufficientemente il terreno.

- Articolo 38 -

Gli oggetti contundenti e gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transitante.

I falciatori e i mietitori nel percorrere le vie del centro urbano devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive.

- Articolo 39 -

Le incudini delle officine, le seghe e tutti gli attrezzi del mestiere, attivati da forza motrice, non possono essere collocati a distanza inferiore di un metro dalla porta d'ingresso.

- Articolo 40 -

Sia nell'interno, come nell'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., appoggiando le raltive condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

- Articolo 41 -

Le gole dei camini, stufe, forni ed in genere tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta all'anno. Le gole dei forni per la cottura del pane devono essere spazzate ogni trimestre.

Lo stradino verificherà l'adempimento di quanto sopra.-

- Articolo 42 -

Salvo quanto disposto dagli art.63 e segg. del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,n.773, e dal relativo regolamento 6 maggio 1940,n.635, nell'abitato è vietato tenere materiali esplosivi ed infiammabili oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto, per il quale è necessario il permesso della Autorità Comunale.

Occorrendo tenere depositi e magazzini di tali materiali, lo interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del regolamento sopracitati ed a quella di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 modificato col D.M. 12.5.1937, riguardante la lavorazione ed il trasporto degli olii minerali.

In ogni caso in prossimità dei locali nei quali vi siano collocate sostanze infiammabili ed esplosivi dovrà tenersi costantemente accumulato una quantità di sabbia non minore di un metro cubo, nonché gli attrezzi necessari per poterla spandere celermente.

- Articolo 43 -

Chi intende aprire manifatture, fabbriche o depositi di materie insalubri o pericolose, ai sensi dell'art.64 del t.u. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n.773, deve avanzare domanda alla Autorità Comunale, la quale, nel provvedere al riguardo, emanerà le disposizioni da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dell'industria.

Si dovranno, inoltre, osservare le norme contenute negli artt. 216-217 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, numero 1265.

- Articolo 43 bis -

Chiunque a qualsiasi titolo detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi, deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.28 lettera a) della legge 27 dicembre 1941, n.1570.

- Articolo 44 -

E' vietato di depositare fieno, paglia, fagliame, legna, fascine, foglie seccate, ecc. se non nei locali appositamente destinati.

Detti locali devono avere le pareti prive di canne da camini, a meno che questi non restino continuamente inusati. Nei locali stessi è vietato di accendere o di portare il fuoco, di fumare e di accedervi se non con lanterne chiuse.

- Articolo 45 -

Nelle stalle è vietato fumare ed occorrendo, per la illuminazione, fare uso delle lanterne, queste devono essere chiuse e protette da rete metallica.

- Articolo 46 -

In caso d'incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne, ecc.

- Articolo 47 -

In caso d'incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art.652 del Codice penale.

Al proprietario degli oggetti spetta il diritto di farsi rimborsare, dalla persona danneggiata dall'incendio o dalla società assicuratrice, i danni subiti negli oggetti stessi.

- Articolo 48 -

E' vietato di lordare e di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, ecc. deve essere eseguita in conformità delle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni. Al riguardo si richiamano inoltre le disposizioni contenute nell'art.663 del Codice penale, nell'art.X 113 del t.u. delle leggi di P.S. e dell'art.5 della legge 11 giugno 1922, n.778.

- Articolo 49 -

E' vietato di arrampicarsi per i pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione nonché sui pubblici manufatti.

Nei giorni di fiera e di mercato è vietato di accostare, sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, gli oggetti da esporsi in vendita.

- Articolo 50 -

Spetta al Comune, d'intesa con l'Autorità scolastica, di curare l'osservanza delle particolari onoranze da tributarsi al Campo della Rimembranza ed al Monumento ai Caduti.

- Articolo 51 -

Nei pubblici viali e giardini è vietato di strappare i fiori, di pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante.

Nei pubblici giardini è vietato di bivaccare, di consumare pasti e di occupare i sedili se non a scopo di riposo.

- Articolo 52 -

A sensi degli articoli 154 e 155 del Testo Unico delle leggi di P.S. 18.6.1931, n.773, è proibito di mendicare in luogo pubblico. Per le questue, collette, raccolte di fondi o di oggetti valgono le disposizioni dell'art.156 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773.

- Articolo 53 -

Le insegne ed i cartelli reclame dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e forma decorosa.

Ai venditori, per attirare un maggior numero di acquirenti, non è permesso di esporre oggetti che possano menomare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi, ai passanti.

- Articolo 54 -

Gli esercenti i quali intendono apporre al proprio esercizio reclame in lingua straniera debbono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'Autorità comunale.

- Articolo 55 -

I bambini e le persone deficienti devono essere accompagnate per la pubblica via, né possono essere portate in giro sconvenientemente vestite.

- Articolo 56 -

Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano le vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle né introdurvi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità comunale.

- Articolo 57 -

I macellai, i salumieri ed i beccai non possono circolare in pubblico con vestiti ingrisi di sangue e, dovendo portare in giro i ferri del ~~mestiere~~ loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela.

- Articolo 58 -

Il trasporto della carne da macello e degli animali morti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del regolamento locale di igiene, del regolamento di polizia veterinaria 8.2.1954, n.320 e del regolamento 20.12.1928 n.3298.-

- Articolo 59 -

Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita per il suolo pubblico, deve essere tenuto ben pulito e non inzaccherato di fango o di sterco. Nei luoghi pubblici è proibito di uccidere i conigli, il pollame, ecc. di spennare selvaggina, polli, ecc. e comunque di compiere atti spiacevoli ai passanti. E' severamente proibito far pascolare il bestiame lungo le adiacenze delle vie pubbliche, nel sagrato della chiesa, parchi di rimembranza ecc.-

- Articolo 60 -

E' vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida scomposte. I vetturini ed i carrettieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono fare schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

- Articolo 61 -

Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate, evitando di passare, se è possibile, davanti alle chiese ed alle scuole.

E' vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare.

- Articolo 62 -

Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, di quelli affetti da gravi lesioni traumatiche o gravi zoppie, il trasporto e la sosta sui pubblici mercati delle bovine giovani, deve essere effettuato in modo da non destare disgusto o raccapriccio.

- Articolo 63 -

Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che spetta agli agenti ed ispettori, di cui all'art.7 della legge 12 luglio 1913, n.611, per assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

= C A P O III =

DELLA PUBBLICA QUIETE

- Articolo 64 -

In base all'art.659 del c.p.;, dopo le ore 23 è vietato per le pubbliche vie di cantare, suonare e fare schiamazzi.

Il suono degli organetti e dei suonatori ambulanti in gruppo è vietato dopo le ore 21.

- Articolo 65 -

I suonatori ambulanti, per le pubbliche vie, non possono fermarsi suonando, oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 20 metri dal punto precedente.

E' vietato loro di fermarsi davanti le scuole, le chiese, le caserme e gli ospedali.

- Articolo 66 -

Il suono delle campane è vietato dalle ore 20 alle ore 5 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 21 alle ore 4 dal 1° maggio al 31 ottobre.

E' permesso di derogare alle disposizioni suddette:

a) per determinati riti religiosi, in dipendenza di consuetudine lungamente praticata, di ceneri testamentari e di clausole consimili;

b) per ordini impartiti da Superiori Autorità;

c) per straordinarie ricorrenze dietro consenso dell'Autorità municipale.

- Articolo 67 -

Il suono delle campane non può durare oltre due minuti primi per ogni suonata e tra una suonata e l'altra deve intercedere un intervallo di dieci minuti primi.

E' in facoltà del Sindaco di vietare in modo assoluto il suono delle campane quando, per l'inferire di epidemie, esso possa aggravare l'inquietudine pubblica.

- Articolo 68 -

Il suono delle sirene non può perdurare, ogni volta, oltre trenta minuti secondi. La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'Autorità militare.

- Articolo 69 -

E' vietato tenere animali che specialmente di notte rechino disturbo al vicinato.

E' vietato scuotere, sbattere o spolverare, sulla pubblica via o dalle finestre, abiti, tappeti, panni, acc.

Nell'interno delle abitazioni è vietato di scuotere o spolverare panni dopo le ore 7 dal 1° al 31 ottobre.

- Articolo 70 -

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incommode devesi avanzare domanda di licenza all'Autorità comunale, la quale, nel concederla, determinerà la località da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso, sentito l'Ufficiale Sanitario.

- Articolo 71 -

Sono considerate industrie rumorose o incommode: il mestiere del caldaio, del lattoniere, del materassaio, del fabbro, del falegname e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che, per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.

- Articolo 72 -

La lavorazione delle industrie rumorose, a sensi dell'art.66 del Testo Unico delle leggi di p.s., non può incominciare prima delle ore 7 né protrarsi oltre le ore 20 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 6 ed oltre le ore 21 dal 1° maggio al 31 ottobre.

I contravventori al presente articolo saranno puniti a termini dell'art.659 del C.P. ultimo capoverso.-

- Articolo 73 -

Per la disciplina delle industrie rumorose già attive l'Autorità comunale, tenuta presente la natura dell'industria e la sua ubicazione, può prescrivere norme diverse da quelle dei precedenti articoli.

- Articolo 74 -

Oltre le disposizioni dei precedenti articoli, alla industria della macinazione dei cereali sono applicabili quelle della legge 7.11.1949 n.857, riguardante le industrie della macinazione e della panificazione.

- Articolo 75 -

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano la osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio

di industrie rumorose o incommode, queste verranno emanate dal Sindaco con ordinanza ai sensi dell'art.66 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,n.773.

~~- Articolo 76 -~~

= C A P O I =

C O M M E R C I O

- Articolo 76 -

Sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti spacci di vendita al pubblico, ad eccezione di quelli compresi nell'art.86 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,n.773.

L'esercizio della vendita in sede stabile è soggetto al R. D.L. 16 dicembre 1926, n.2174.

Per gli esercenti i mestieri ambulanti si devono tenere presenti le disposizioni della legge 5 febbraio 1934,n.327, e del relativo regolamento 29 dicembre 1939,n.2255.

- Articolo 77 -

Nella domanda da inoltrare a sensi dell'articolo precedente, l'istante deve dichiarare la località ove intende aprire l'esercizio, la merce che intende esitare, il personale da assumersi alla dipendenza e inoltre tutte quelle altre indicazioni che saranno richieste dalla Commissione per potersi pronunziare sulla domanda stessa.

- Articolo 78 -

In particolare, gli esercenti di spaccio di carne fresca o congelata devono uniformarsi alla prescrizioni dei regolamenti sulla vigilanza sanitaria 20 dicembre 1928,n.3298, e del r.d.l. 26 settembre 1930, n.1458.

Gli esercenti l'industria del pane devono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dalla Camera di Commercio ai sensi della legge 7 novembre 1949,n.857.

La vendita del latte destinato al consumo diretto è sottoposta alle norme del regolamento approvato con r.d. 9 maggio 1929, n.994.

Per la produzione e commercio degli olii commestibili si osserveranno le norme del r.d.l. 15.10.1925,n.2033, e del r.d.l. 30.12.1929,n.2316 e successive disposizioni.

- Articolo 79 -

Spetta ai vigili sanitari ed in mancanza di questi ai vigili urbani ed agli agenti di polizia d'ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della legge 29 marzo 1928,n.858, e del decreto ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

- Articolo 80 -

I titolari della licenza di esercizio, salvo speciale autorizzazione della Commissione comunale, devono esercitare personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari dell'Ufficio di polizia municipale.

- Articolo 81 -

Tutte le licenze di cui sopra saranno rilasciate a norma dei vigenti regolamenti relativi all'igiene degli alimenti e bevande.

- Articolo 82 -

Le bilancie che servono alla vendita devono sempre essere ben pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare le pesate. I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono essere muniti del bollo di verifica dell'Ufficio metrico ed i cittadini possono fare gli opportuni controlli.

- Articolo 83 -

Per avvolgere ~~ma~~ merce venduta i commercianti devono fare uso esclusivo della carta prescritta dal regolamento d'igiene ed in misura sufficiente per avvolgere la merce stessa.

E' vietato, inoltre, negli spacci di sostanze alimentari di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite od altra materia che si presti a frode nel peso, ovvero colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore.

Il compratore ha facoltà di far pesare la merce senza carta.

- Articolo 84 -

I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazione frequente di essa, ecc.).

- Articolo 85 -

I rivenditori che con banco occupano pure uno spazio sul suolo pubblico, per concessione avutane dal Comune, oppure terreno di proprietà privata esposto al pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da essi occupato, per le operazioni di vendita.

- Articolo 86 -

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la vendita della merce, né possono occultarla in modo alcuno. Essi devono costantemente essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

E' loro vietato di infastidire il pubblico con insistenti offerte.

L'interruzione della vendita non legittima né giustificata da parte degli esercenti soggetti alle discipline del r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174, viene considerata, agli effetti del decreto stesso, come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

~~XXXXXXXXXXXX~~

- Articolo 87 -

I commercianti possono munire i loro negozi di tende, vetrine ed altri sporti, uniformandosi però alle prescrizioni del regolamento edilizio.

- Articolo 88 -

Il Sindaco qualora ragioni di necessità lo richiedano, può stabilire l'orario di apertura delle diverse categorie di negozi, salva l'osservanza delle disposizioni legislative sul riposo festivo.

- Articolo 89 -

Chiunque esponga al pubblico per la vendita merci di qualsiasi specie è tenuto ad indicare il prezzo mediante cartellini redatti con caratteri chiari e ben visibili, apposti sui singoli oggetti.

Ai commercianti trasgressori sono applicabili le sanzioni di cui all'art.22 del R.D.L. 22.4.1943,n.245.

== C A P O II ==

PENALITA'

- Articolo 90 -

I generi alimentari preparati con surrogati devono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

- Articolo 91 -

E' in facoltà del Sindaco di istituire, sentito l'Ufficiale Sanitario, speciali Commissioni di vigilanza allo scopo di sorvegliare e curare l'osservanza delle disposizioni emanate con leggi e decreti per disciplinare il commercio dei generi alimentari.

- Articolo 92 -

I venditori di latte devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di capacità e d'igiene, muniti, in quanto servono per misura, del bollo dell' Ufficio metrico.

- Articolo 93 -

I commercianti di generi alimentari, che intendono chiudere il proprio negozio, devono, tempestivamente, renderne informata l'Autorità municipale.

- Articolo 94 -

I facchini, i sensali e gli intromettitori, ferme restando le facoltà che nei riguardi loro spettano all'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi degli artt.115 e 121 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,n.773, non possono intraprendere l'esercizio del loro mestiere se non sono stati regolarmente iscritti nell'apposito registro presso l'Ufficio di polizia urbana del Comune.

Agli effetti delle sanzioni previste dall'art.727 del Codice penale, tale obbligo si estende anche a coloro che esercitano abitualmente il mestiere di carrettiere o di barrocciaio.

- Articolo 95 -

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite a norma degli art. 106, 107, 108 e 109 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

- Articolo 96 -

Il Sindaco è autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti di contravvenzione.

- Articolo 97 -

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 196 del Codice penale.

Per le persone giuridiche si applicano le disposizioni dello art. 197 del Codice penale.

- Articolo 98 -

Negli accertamenti della responsabilità a carico di persone giuridiche si applicano le disposizioni dell'articolo 197 del Codice Penale.

- Articolo 99 -

Ferma restando la contravvenzione accertata a carico del trasgressore, nei casi contingibili ed urgenti, determinati da ragioni di pubblica sicurezza o di pubblica igiene, il Sindaco può agire con provvedimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 55 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

- Articolo 100 -

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune salvo il conferimento dei premi agli agenti che hanno accertata la contravvenzione, a norma dell'art. 110 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.-

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

+ Articolo 101 -

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della giunta Provinciale Amministrativa e la successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 62 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, numero 530.-

- Articolo 102 -

Per i casi non contemplati nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni legislative di carattere generale o previste da leggi speciali.

- Articolo 103 -

Entro sei mesi dall'andata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità comunale.

- Articolo 104 -

Copia del presente regolamento è visibile negli Uffici di polizia municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.-

Daliberato dal Consiglio comunale in seduta del 28.1.1956

IL SINDACO

f.to Giuseppe De Betta

IL SEGTERARIO COM.le

f.to De Zolt Guido

Publicato all'Albo Pretorio nel giorno 4.3.1956 senza opposizioni o reclami.

Addì 5.3.1956

Visto: IL SINDACO

f.to Giuseppe De Betta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to De Zolt Guido

Revocate
Modificate
Integrata

con deliberaz. n. 28 (p. 2 appostati)
del 23.1.1957 nel presente albo

IL SEGRETARIO
Mentini

Approvata
Non approvata
del 5.4.1957 n. 3229/2

n. 1376 upg. it. IL SEGRETARIO
Mentini

circolofato del
canc. st. del'Interno
(nota pref. n. 10150/2 del 21.5.1957,
Mentini)

